

DELIBERAZIONE 19 LUGLIO 2022 334/2022/R/GAS

DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER L'ANNO 2018 PER UNA IMPRESA DISTRIBUTRICE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1213^a riunione del 19 luglio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG), approvata con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 532/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2015, 290/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2016, 686/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 741/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2017, 796/2017/R/gas;
- la deliberazione 5 marzo 2019, 75/2019/R/gas;
- deliberazione 3 marzo 2020, 52/2020/E/gas (di seguito: 52/2020/E/gas);
- la deliberazione 12 maggio 2020, 163/2020/R/gas;
- la deliberazione 22 dicembre 2020, 567/2020/R/gas;
- la deliberazione 21 dicembre 2021 596/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 596/2021/R/gas);
- la lettera della Direzione Infrastrutture, di comunicazione delle risultanze istruttorie in relazione ai premi e alle penalità 2018 ad Azienda Servizi Territoriali S.p.A, prot. Autorità 41725 dell'8 novembre 2021 (di seguito: comunicazione di risultanze istruttorie);
- la richiesta di audizione di Azienda Servizi Territoriali S.p.A del 10 novembre 2021 (prot. Autorità 42273, dell'11 novembre 2021);



• la memoria dell'impresa Azienda Servizi Territoriali S.p.A del 15 febbraio 2022 (prot. Autorità 6593 del 15 febbraio 2022).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 30, della RQDG, contiene disposizioni generali in relazione ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione e in particolare dispone che:
 - i premi e le penalità derivanti dall'applicazione del sistema incentivante i recuperi di sicurezza siano calcolati su base impianto di distribuzione del gas naturale;
 - siano soggette al sistema incentivante le imprese distributrici di gas naturale che gestiscono impianti di distribuzione con almeno 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013;
 - le imprese distributrici abbiano facoltà di richiedere la partecipazione ai recuperi di sicurezza per tutti gli impianti di distribuzione gestiti con meno di 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013;
- il sistema incentivante i recuperi di sicurezza prevede, agli articoli 31 e 32 della RQDG, un meccanismo di premi e penalità che incentiva il miglioramento della sicurezza del servizio di distribuzione attraverso due componenti:
 - la componente dispersioni, finalizzata a incentivare la riduzione delle dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi, che fa riferimento a un percorso di miglioramento fissato *ex-ante* dall'Autorità per impianto di distribuzione (livelli di partenza e i livelli tendenziali, di cui al comma 32.6, della RODG);
 - la componente odorizzazione, finalizzata a premiare un maggior numero di misure del grado di odorizzazione del gas rispetto al minimo annuale obbligatorio fissato dall'Autorità;

• in particolare:

- il valore della componente dispersioni, dimensionata in funzione del numero di clienti finali e di un parametro che riflette il costo medio riconosciuto, dipende: 1) dal grado di raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi; 2) da un fattore incentivante relativo all'installazione dei sistemi di telesorveglianza dello stato di protezione catodica delle reti in acciaio; 3) da un fattore incentivante relativo all'installazione di sistemi di telecontrollo dei gruppi di riduzione finale e, limitatamente alle imprese con reti da risanare che non abbiano optato per l'obbligo di risanamento o sostituzione del 100% delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo entro il 2016, 4) da un ulteriore fattore modulante, che ha lo scopo di modulare i premi e le penalità in funzione dell'effettivo comportamento dell'impresa nel risanare o sostituire le condotte in ghisa con giunti canapa e piombo;
- il valore della componente odorizzazione, prevista all'articolo 31, della RQDG, dipende dal numero di misure del grado di odorizzazione, secondo



una funzione discreta individuata al comma 31.1, della stessa RQDG e da un fattore modulante dipendente a sua volta dal numero di punti di consegna dotati di impianti di odorizzazione non ammodernati al 31 dicembre 2013 e dal numero di punti di consegna dotati di impianti di odorizzazione ammodernati successivamente:

- l'impresa distributrice, qualora per l'anno di riferimento abbia diritto per un impianto di distribuzione a premi correlati alle componenti odorizzazione e dispersioni:
 - nel caso di un incidente da gas combustibile sul medesimo impianto di distribuzione accaduto per responsabilità della stessa impresa distributrice subisce una riduzione dei premi, ai sensi del comma 35.1, della RQDG;
 - in caso di accertamento di livelli di odorizzazione non conformi alla normativa vigente, a seguito di controlli sulla qualità del gas distribuito nel medesimo impianto effettuati dall'Autorità, perde i premi, ai sensi del comma 35.3, della RODG;
 - nel caso in cui per il medesimo impianto di distribuzione sia accertato il mancato rispetto di uno o più degli obblighi di servizio previsti dall'articolo 12 della RQDG, perde i premi, ai sensi del comma 35.4, della RQDG;
- l'impresa distributrice, qualora per l'anno di riferimento abbia diritto per un impianto di distribuzione a premi correlati alla componente dispersioni, in caso di mancato rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 32.13, lettera a) della RQDG (obbligo di risanamento o sostituzione entro il 31 dicembre 2016 delle condotte in ghisa con giunti con canapa e piombo con riferimento alle medesime condotte risultanti al 31 dicembre 2013), perde i premi;
- in relazione alla predisposizione del Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas di cui all'articolo 12, comma 4, della RQDG (di seguito: RVR), con la deliberazione 741/2017/R/gas, l'Autorità ha precisato che, a partire dall'anno di riferimento 2017, la mancata predisposizione dell'RVR, pur in assenza di materiale critico, determina comunque una riduzione dei premi ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della RQDG.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- entro il 31 marzo 2019, le imprese distributrici hanno trasmesso all'Autorità i dati relativi all'anno 2018 sulla base dell'assetto impiantistico risultante dall'Anagrafica territoriale distribuzione gas dell'Autorità nell'anno 2018;
- in data 25 maggio 2021, attraverso un sistema telematico, sono stati forniti, all'impresa Azienda Servizi Territoriali S.p.A (di seguito: AST) i risultati di previsione della determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2018;
- nell'ambito delle suddette previsioni, gli Uffici hanno prospettato il mancato rispetto in esito alla verifica ispettiva svolta ai sensi della deliberazione 52/2020/E/gas, degli articoli 14.1 lettera g), 12.8 lettera a), 12.1 lettera f) della



RQDG (si veda <u>Tabella 1</u>) e il conseguente annullamento dei premi per l'anno 2018;

- AST ha contestato il prospettato annullamento dei premi per l'impianto denominato Comune di Travagliato, derivante dagli elementi acquisiti dall'Autorità nell'ambito della citata ispezione svolta ai sensi della deliberazione 52/2020/E/gas, per tre ordini di motivi: A) irrilevanza della verifica ispettiva rispetto al riconoscimento dei premi per l'anno 2018; B) mancato accertamento, nel procedimento sanzionatorio avviato contro AST, delle presunte violazioni contestate; C) proposta di impegni presentata nel procedimento sanzionatorio;
- con la comunicazione delle risultanze istruttorie le predette contestazioni sono state riscontrate dagli Uffici; confermando il già prospettato annullamento dei premi, hanno precisato quanto segue:
 - le osservazioni presentate dalla Società non smentiscono il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal combinato disposto di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f) e 14, comma 1 lettera g), nonché degli obblighi stabiliti dall'articolo 12, comma 8, lettera a) della RQDG, accertato dagli Uffici dell'Autorità;
 - con riferimento alle osservazioni *sub* A), è stato precisato che nel corso della verifica ispettiva svolta in forza della deliberazione 52/2020/E/gas, la Società ha espressamente fornito dichiarazioni che costituiscono l'evidenza del fatto che AST non ha rispettato gli obblighi ivi richiamati con riferimento all'anno 2018: trattandosi di evidenze oggettive, che provengono da dichiarazioni rilasciate dalla stessa AST, esse non necessitano di ulteriori riscontri ai fini della conclusione del procedimento relativo ai premi e alle penalità per la sicurezza del servizio di distribuzione del gas, dell'anno 2018;
 - con riferimento alle osservazioni *sub* B) e C), è stato altresì precisato che il procedimento relativo alla determinazione dei premi e delle penalità per la qualità del servizio, e il procedimento sanzionatorio sono tra loro distinti e autonomi: il primo si basa sul mero accertamento del rispetto oggettivo degli obblighi posti in capo al distributore dalla regolazione e prescinde da ogni esame in ordine all'elemento soggettivo; il secondo, invece, implica una valutazione sia sull'elemento oggettivo, sia sull'elemento soggettivo. In questo, senso, mentre nel procedimento sanzionatorio il mancato accertamento dell'elemento soggettivo può far venire meno l'illecito, nel procedimento premi e penalità il solo fatto di non aver rispettato gli obblighi imposti dalla regolazione di riferimento com'è avvenuto nella fattispecie alla luce delle dichiarazioni rilasciate da AST comporta di per sé la perdita dei premi;
- dopo il ricevimento delle risultanze istruttorie, l'impresa distributrice AST ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale avanti al Collegio dell'Autorità;
- con la deliberazione 596/2021/R/gas è stata dunque sospesa la determinazione dei premi e delle penalità 2018 per AST;



• la medesima AST in sede di audizione ha chiesto ed ottenuto di presentare una memoria (prot. Autorità 6593 del 15 febbraio 2022) da cui non sono emersi elementi di novità rispetto alle informazioni disponibili in precedenza; con tale memoria, infatti, la società ripropone le medesime considerazioni sopra richiamate, la cui infondatezza è stata argomentata nelle risultanze istruttorie, che non possono che condividersi.

RITENUTO CHE:

• i premi e le penalità, per l'anno 2018, debbano essere determinati così come indicato nelle <u>Tabelle 2, 3 e 4</u> allegate al presente provvedimento

DELIBERA

- 1. di determinare i premi, per l'anno 2018, di cui alle <u>Tabelle 2, 3 e 4</u> allegate al presente provvedimento;
- 2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini